

## Rolo

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974

#### *Art. 60 Zone verdi e parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale aggiornato con Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.06.1997**

#### *Art. 57 - Tutela delle alberature*

Le prescrizioni di cui al presente articolo fanno comunque salve ulteriori o diverse prescrizioni di leggi nazionali e regionali ed in particolare del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

In tutto il territorio comunale le alberature esistenti devono essere per quanto possibile salvaguardate e l'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare per quanto possibile la tutela delle piante esistenti.

In tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento di impianti vegetazionali aventi carattere monumentale - paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse ambientale sia per proprie specifiche caratteristiche sia per la prospicenza ad aree pubbliche o di uso pubblico, salvo specifica autorizzazione comunale da rilasciarsi qualora sussistano fondati motivi, quali pericoli per la viabilità e per la pubblica incolumità, malattie degli alberi medesimi, attuazione di previsione di P.R.G. e di piani urbanistici attuativi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento degli alberi d'alto fusto di pregio e non riferibili alla specifica produzione aziendale agricola. Si intendono comunque escluse dalla norma le seguenti alberature:

- le essenze trapiantabili
- gli alberi da frutto delle essenze tipiche della zona o comunque normalmente coltivate
- gli alberi d'alto fusto quando hanno diametro del tronco, misurato all'altezza di ml 1 dal piano di campagna, inferiore a cm 20

Nelle zone agricole è altresì vietata la demolizione degli impianti vegetazionali che, pur non avendo carattere monumentale, sono tuttavia tipici del paesaggio agrario locale ed importanti per l'equilibrio ecologico - ambientale, quali filari arborei e siepi attestati lungo antichi tracciati, strade, corsi d'acqua, confini poderali o di aree a diverso ordinamento colturale, ecc..

Gli interventi di abbattimento di cui ai due precedenti commi è ammesso soltanto, previa specifica autorizzazione comunale, qualora sussistano particolari e fondati motivi, quali pericoli per la viabilità o per la pubblica incolumità, malattie degli alberi stessi, attuazione di previsioni di P.R.G., di piani urbanistici attuativi, di Piani di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 40 della L.R. 47/78, fondate e documentate finalità produttive.

Nei casi in cui per i suddetti motivi l'intervento di abbattimento delle alberature si renda inevitabile, deve essere predisposto un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature ovvero la nuova piantumazione di essenze adeguate.

In tutto il territorio comunale il Sindaco può prescrivere, oltre alla sostituzione delle alberature eventualmente abbattute, anche la nuova piantumazione di essenze arboree e impianti vegetazionali sia in funzione di arredo ambientale degli interventi urbanistico- edilizi (schermature, cortine, ecc.), sia nelle zone agricole al fine di ripristinare o integrare la vegetazione tipica del paesaggio agrario locale ed importante per l'equilibrio ecologico - ambientale.

Le determinazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Sindaco sulla base di appositi censimenti o studi o piani ambientali e, ove di competenza, la Commissione Edilizia comunale.

La scelta delle essenze da utilizzare nelle nuove piantumazioni, con particolare riferimento ad interventi di grandi dimensioni e a livello urbano-territoriale, deve essere effettuata preferibilmente nell'ambito della gamma delle essenze tipiche del luogo.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

**Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974**

### *Art. 32 Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

### *Art. 33 Isolamento dalla umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare di 30 cm sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

**Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974**

### *Art. 35 Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono - assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo, l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **EMERGENZA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

**Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974**

### *Art. 34 Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E. 1, devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ( $k = 1,4$ ).

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ( $k = 2,2$ ).